

## COMUNE DI LAVIZZARA

### ORDINANZA SULLA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE ALLE SPESE PER LA MENSA

(Risoluzione municipale no. 366 dell'11 agosto 2009)

**Il Municipio di Lavizzara, richiamati**

- gli art. 34-39 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare
- il Regolamento comunale sulla mensa e sui servizi scolastici

**adotta la seguente ordinanza:**

- Art. 1.** Per favorire le famiglie i cui genitori lavorano o che ne presentano la necessità, è consentito usufruire della mensa scolastica anche per gli allievi di scuola elementare.
- Art. 2** La richiesta per ottenere l'autorizzazione a frequentare regolarmente la mensa da parte di allievi di scuola elementare va presentata al Municipio entro 15 agosto.  
La richiesta per ottenere l'autorizzazione a frequentare saltuariamente la mensa va presentata almeno il giorno precedente alle docenti SE.
- Art. 3** Le famiglie i cui figli della SE sono iscritti regolarmente alla mensa si impegnano affinché la frequenza sia costante.
- Art. 4.** La partecipazione alle spese di refezione è così definita:
- a. La tassa di refezione per gli allievi della scuola dell'infanzia è stabilita in Fr. 50.00 mensili, tranne nel mese di giugno in cui sarà ridotta del 50%.
  - b. Di regola la tassa di refezione verrà fatturata alle famiglie degli allievi di Scuola materna con scadenza semestrale. Su esplicita richiesta potrà essere concordata una fatturazione mensile.
  - c. In caso di assenza di un allievo per la metà dei pasti ed oltre, verrà fatturata la metà della quota mensile.
  - d. La tassa di refezione per allievi di scuola elementare è stabilita in Fr. 5.00 per pasto.
  - e. La tassa di refezione per dipendenti e docenti è stabilita in Fr. 15.00 per pasto.
  - f. I docenti che effettuano la sorveglianza hanno diritto al pasto gratuito.

- Art. 5.** Si potrà fruire dei pasti presso la mensa scolastica tutti i giorni previsti dal calendario scolastico emanato dal DECS, eccetto il mercoledì
- Art. 6** Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione agli albi comunali.
- Art. 7** La presente ordinanza municipale, che abroga tutte le precedenti disposizioni in materia, entrerà in vigore alla scadenza dei termini di ricorso.

Il Municipio

Il Sindaco  
*Michele Rotanzi*

Il Segretario  
*Bruno Giovanettina*

Lavizzara, 17 agosto 2009